

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-5965 del 21/11/2022 |
| Oggetto | D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - FAENZA DEPURAZIONI SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA GRANAROLO n. 102 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE - |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-6271 del 21/11/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | FRANCESCA CHEMERI |

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 – **FAENZA DEPURAZIONI SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA GRANAROLO n. 102 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi in conto terzi e di depurazione acque reflue di scarico (di cui ai punti 5.1, 5.3 e 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), Faenza Depurazioni srl con sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Granarolo n. 102 (P.IVA 01033140391) risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi presentata parallelamente al riesame da Faenza Depurazioni Srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 11/04/2022 (ns. PG/2022/60888), come successivamente integrata in data 18/05/2022 (ns. PG/2022/84029) e in data 27/05/2022 (ns. PG/2022/89007) ai fini dell'avvio del procedimento, riguardante:

- Spostamento dell'area di carico-scarico camion;
- Realizzazione, nella nuova area di carico-scarico camion, di una nuova cabina ad uso ufficio dotata di un laboratorio per controlli di processo e sui rifiuti in ingresso con kit analitici;
- Modifica dei confini di pertinenza delle installazioni gestite da Faenza Depurazioni e Tampieri SpA ai fini dello spostamento dell'area di carico-scarico camion e conseguente modifica della rete fognaria;
- Diverso posizionamento dell'apparecchiatura Themis WRT 15000 L nella zona attualmente dedicata al carico-scarico camion (anziché come previsto in AIA nella zona di deposito temporaneo dei fanghi essiccati V2);
- Spostamento dello scarico di emergenza C3;
- Realizzazione di una nuova stazione di dosaggio chemicals;
- Modifica della destinazione d'uso dei serbatoi S35-S36 attualmente destinati all'accumulo delle acque post trattamento chimico-fisico provenienti dalla Sezione 1 con conseguente spostamento del punto di campionamento PU2 dello scarico parziale dalla Sezione 1 alla Sezione 2 dell'impianto di trattamento attualmente a valle dei serbatoi S35-S36;
- Copertura del deposito temporaneo dei fanghi essiccati V1 anziché procedere all'installazione dei 2 serbatoi da 50 m³ ciascuno previsti in AIA al fine di evitare problemi di impaccamento del materiale;

corredata dalla documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire ordinario);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare le seguenti variazioni:

- Spostamento dell'area di carico-scarico camion per limitare, per quanto possibile, il transito dei mezzi pesanti all'interno dell'impianto;
- Realizzazione, nella nuova area di carico-scarico camion, di una nuova cabina ad uso ufficio per gli operatori che controllano le operazioni di carico-scarico, dotata di un laboratorio per controlli di processo e sui rifiuti in ingresso con kit analitici;
- Ampliamento dell'area di pertinenza dell'installazione gestita da Faenza Depurazioni (con riduzione dell'area di pertinenza dell'installazione gestita da Tampieri SpA), in relazione al previsto spostamento dell'area di carico-scarico camion. La necessaria impermeabilizzazione delle aree di ampliamento comporta la modifica della rete fognaria;
- Diverso posizionamento dell'apparecchiatura denominata Themis WRT 15000 L già contemplata in AIA nella zona attualmente dedicata al carico-scarico camion, in ragione della razionalizzazione degli spazi di pertinenza e di miglioramento della logistica interna;
- Spostamento dello scarico di emergenza C3;
- Realizzazione di una nuova stazione di dosaggio chemicals (in adiacenza dell'esistente serbatoio S11) con cisternette su bacino di contenimento e tre reattori di preparazione da 1 m³ dotati di agitatore e linee di alimentazione;
- Modifica della destinazione d'uso di
 - serbatoio S35 che si intende dedicare alla ricezione dei rifiuti in ingresso al trattamento chimico-fisico (D9)
 - serbatoio S36 che si intende dedicare allo stoccaggio di nutrienti per il trattamento biologico, il cui dosaggio può avvenire in vasca di ossidazione biologica (S17) oppure in vasca di pre-denitrificazione biologica (S16);
 con conseguente spostamento del punto di campionamento PU2 dello scarico parziale a valle dei serbatoi di trattamento della Sezione 1;
- Copertura del deposito temporaneo dei fanghi essiccati V1 per garantire il mantenimento del grado di umidità dei fanghi e limitare la dispersione del materiale essiccato;

che non necessitano di essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 24/05/2022 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, rientrando nell'ambito della valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2022/86308);

CONSIDERATO che le variazioni prospettate con la suddetta comunicazione di modifica non comportano variazioni alla capacità di trattamento e al quadro emissivo già autorizzato con l'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi;

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato dall'Unione della Romagna Faentina – Servizio Programmazione Ambientale ed Energia in data 17/06/2022 (ns. PG/2022/101025) e da ARPAE – ST di Ravenna in data 18/07/2022 (ns. PG/2022/119237), la documentazione tecnica presentata a corredo della suddetta comunicazione di modifica risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA in essere, per cui in data 19/07/2022 veniva avanzata richiesta di integrazioni con sospensione dei termini del procedimento (ns. PG/2022/119605);

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 12/08/2022 (ns. PG/2022/135985) come successivamente completata ai fini del riavvio del procedimento in data 29/08/2022 (ns. PG/2022/141677);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

ACQUISITA in data 12/09/2022 (ns. PG/2022/148443) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/90055;

RAVVISATA l'esistenza di motivi ostativi all'attuazione dello spostamento del punto di scarico di emergenza C3, come comunicato al gestore ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2022/156846 del 26/09/2022), da cui non risulta pervenuta alcuna osservazione/controdeduzione in merito;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le restanti variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

ACQUISITO in proposito, quale titolo abilitativo edilizio da ricomprendere in AIA, il permesso di costruire n. 103 del 25/10/2022 rilasciato dall'Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio, Servizio Programmazione Ambientale ed Energia (ns. PG/2022/176439 del 26/10/2022), interpellata con nota ns. PG/2022/90064 del 30/05/2022;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle

spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 sopra richiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito.

La garanzia finanziaria in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, parallelamente al riesame dell'AIA in corso, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Faenza Depurazioni Srl** con sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Granarolo n. 102 (P.IVA 01033140391) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi in conto terzi e di**

depurazione acque reflue di scarico (di cui ai punti 5.1, 5.3 e 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** all'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

| GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO | ALTA (€ 1.000,00) | MEDIA (€ 500,00) | BASSA (€ 250,00) |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 11/04/2022 (ns. PG/2022/60888), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi con versamento effettuato in data 11/04/2022 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, è da considerare lo spostamento dell'area di carico-scarico camion con realizzazione di una cabina ad uso ufficio per gli operatori che controllano le operazioni di carico-scarico. Tale cabina sarà dotata di un piccolo laboratorio per analisi tramite kit, da utilizzare per effettuare controlli sui rifiuti liquidi in fase di ricezione, in caso di necessità, per effettuare rapidi controlli di processo. Tale spostamento dell'area di carico-scarico camion comporta l'ampliamento dell'area di pertinenza dell'installazione gestita da Faenza Depurazioni (con riduzione dell'area di pertinenza dell'installazione gestita da Tampieri SpA) e la conseguente modifica della rete fognaria in relazione alla necessaria impermeabilizzazione delle aree interessate dall'ampliamento stesso.

Nella zona attualmente dedicata al carico-scarico camion, sarà installata l'apparecchiatura denominata Themis WRT 15000 L rimanendo la zona V2 dedicata al deposito temporaneo dei fanghi essiccati prodotti dal trattamento.

Senza alcuna variazione ai chemicals già utilizzati, è prevista la realizzazione di una nuova stazione di dosaggio chemicals, in adiacenza all'esistente serbatoio S11, con cisternette su bacino di contenimento e tre reattori di preparazione da 1 m³ dotati di agitatore e linee di alimentazione.

Nell'assetto impiantistico modificato, l'esistente serbatoio S35 verrà dedicato alla ricezione dei rifiuti in ingresso al trattamento chimico-fisico (D9) e l'esistente serbatoio S36 verrà dedicato allo stoccaggio di nutrienti per il trattamento biologico, il cui dosaggio può avvenire in vasca di ossidazione biologica (S17) oppure in vasca di pre-denitrificazione biologica (S16).

La modifica della destinazione d'uso del serbatoi S35-S36 comporta lo spostamento del punto di campionamento PU2 dello scarico parziale a valle dei serbatoi di trattamento della Sezione 1.

Per garantire il mantenimento del grado di umidità dei fanghi e limitare la dispersione del materiale essiccato si provvederà alla copertura del deposito temporaneo dei fanghi essiccati V1 mediante struttura leggera e telone, di dimensioni 21,90x11,5 m con altezza massima di 7,00 m, costituita da pareti in c.a. e colonne in acciaio, con copertura costituita da telaio in acciaio e telo in PVC;

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per i **rifiuti trattati (autorizzati a trattamento)** sono aggiornate sostituendo gli aspetti generali riportati al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** all'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi con i seguenti:

Aspetti generali

L'impianto è costituito da due sezioni distinte, ma complementari:

- 1) sezione di trattamento chimico-fisico e a batch, idoneo anche per l'abbattimento dei metalli in concentrazioni elevate ed altri inquinanti (sezione 1);*
- 2) sezione di trattamento chimico-fisico monostadio e biologico con fase di predenitrificazione per l'abbattimento dei metalli in basse concentrazioni (sezione 2).*

A servizio di entrambe le sezioni è presente una linea di trattamento fanghi (ispessimento, trattamento con calce, filtropressa) ed a servizio dell'impianto sono presenti opportune strutture di ricevimento e deposito preliminare dei rifiuti (come descritto nella precedente sezione C).

Ad entrambe le sezioni di trattamento sono conferiti in conto terzi, tramite mezzi mobili, rifiuti speciali liquidi anche pericolosi, opportunamente identificati secondo distinte tipologie, da indirizzare prima alla sezione 1 o direttamente alla sezione 2.

Dalla sezione 1, dopo avere ricevuto il primo trattamento, i rifiuti trattati vengono convogliati alla successiva sezione 2, che riceve, inoltre, direttamente, diverse tipologie di rifiuti liquidi speciali e acque reflue, classificate come industriali, provenienti tramite condotta diretta dagli stabilimenti Tampieri spa e Tampieri Energie srl.

A valle dei serbatoi di trattamento della sezione 1 è localizzato il punto di prelievo PU2, relativo allo scarico parziale, costituito da un rubinetto per il campionamento che viene effettuato in modo istantaneo.

In merito alla provenienza dei rifiuti ammessi al trattamento, il gestore si impegna a garantire la priorità alle utenze locali e regionali, alla luce del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali, assumendo l'indirizzo dettato dal vigente Piano Regionale di Gestione Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

3. Di stabilire che **entro 30 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA deve essere inviato tramite PEC, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, l'aggiornamento della planimetria della rete fognaria (denominata 3B1) con l'indicazione del punto di scarico di emergenza C3 nella posizione attuale, ponendo attenzione a numero e data di revisione ed evidenziando il tratto di tubazione che dal punto di sollevamento C2 porta al corpo idrico recettore;
4. Di stabilire che per l'esercizio dell'attività di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato, le operazioni di smaltimento di rifiuti anche pericolosi possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi;
7. Di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi di modifica in oggetto, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA comprende il permesso di costruire in allegato, costituendo autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
8. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
9. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SETTORE TERRITORIO
SUE – Servizio Gestione Edilizia

PERMESSO DI COSTRUIRE n.103 / 2022
CLASSIFICA 06-09/FASCICOLO 53/2021

OGGETTO: FAENZA. NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO FISICO WRT15000L E MANUFATTI ACCESSORI, REALIZZAZIONE DI DEPOSITO FANGHI IN VIA GRANAROLO N. 102. PROPOSTO DA FAENZA DEPURAZIONI S.R.L. NELL'AMBITO DI MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AIA

Il Dirigente
Settore Territorio

Vista la domanda al Settore Territorio messa a disposizione da ARPAE SAC di Ravenna nell'ambito della procedura per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., conservata al protocollo URF n. 42624 del 19.05.2022 presentata da:

Proprietà TAMPIERI FINANCIAL GROUP S.P.A. (P.IVA 00068670397) - Legale Rappresentante Tampieri Andrea con sede in Faenza, Via Granarolo n°177/3;

Committente/utilizzatore: FAENZA DEPURAZIONI S.R.L. (P.IVA 01033140391) - Legale Rappresentante Gorini Sante con sede in Faenza, Via Granarolo n°177/3;

con la quale viene richiesto il permesso di costruire per:

NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO FISICO WRT15000L E MANUFATTI ACCESSORI, REALIZZAZIONE DI DEPOSITO FANGHI

nell'ambito del procedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA da eseguirsi a Faenza sull'area sita in Via Granarolo n. 102 e distinta in Catasto al Foglio n. 86 Mappale n. 347 sub 16 e 20;

Visto il progetto a firma dei tecnici:

- progettista delle opere architettoniche e incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche: Geom Nerio Moroni;
- progettista delle opere strutturali e incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali: Ing. Gian Paolo Samorì;
- progettista dell'impianto elettrico: p.i. Marco Samorini;

Visto che ogni ulteriore dato identificativo dei soggetti interessati è documentato agli

atti;

Visto l'assolvimento dell'imposta di bollo con marche da € 16,00 codice identificativo n.01201168353567 del 19.04.2022 (domanda) e codice identificativo n. 012102222961499 del 2.08.2022 (provvedimento finale).

ATTI E AUTORIZZAZIONI PRESUPPOSTE AL RILASCIO DEL PdC

- il parere di Arpae Servizio Territoriale in merito al rumore messo a disposizione da Arpae Sac di Ravenna nell'ambito del procedimento di AIA (PG/2022/148443 del 12.09.2022 di ArpaeSAC) ;
- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica Ravenna – Servizio Igiene Pubblica, conservato agli atti URF al protocollo n. 90348 del 21.10.2022.

ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

Vista la documentazione progettuale messa a disposizione da Arpae Sac con nota trasmessa attraverso il Portale A.I.A. (Osservatorio IPPC) della Regione Emilia Romagna acquisita con protocollo URF n.42624 del 19.05.2022, nell'ambito della procedura per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Vista altresì la documentazione integrativa conservata al protocollo URF ai nn. 70631 del 16.08.2022 e 73872 del 31.08.2022. Successive integrazioni volontarie sono state acquisite agli atti URF con protocollo n. 79657 del 20.09.2022;

Visto il contratto di locazione e il successivo addendum allo stesso, allegati alla documentazione integrativa conservata agli atti URF al protocollo n. 73872 del 31.08.2022, dai quali risulta che la ditta Tampieri Financial Group S.p.a ha concesso in locazione alla ditta Faenza Depurazioni S.r.l. il complesso immobiliare identificato al NCEU di Faenza al foglio 86, mappale 347 sub 16 e 20;

VISTI i principali precedenti:

- Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1416 del 03.09.2018: *"Provvedimento autorizzatorio unico di VIA - Interventi di mitigazione e riequilibrio ambientale per miglioramento idraulico e modifica del tracciato dello scolo consorziale Fiume Vetro e per la realizzazione di una barriera fonoassorbente dello stabilimento Tampieri in comune di Faenza"*;
- Permesso di costruire n.84 del 23.12.2020: *"Faenza - Permesso di costruire convenzionato, prot. n. 87739 del 2019, relativo all'intervento scheda progetto U.48 RUE "Area Tampieri" in Via Granarolo, Via Corgin, Via San Cristoforo di Mezzeno"*;

Visto che l'intervento non è ricompreso fra quelli da sottoporre all'esame della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/2013 e art. 14 della Tav. P.5 del RUE;

Vista la nota di Hera relativa alla non competenza sugli scarichi in quanto non recapitanti in pubblica fognatura;

Vista la relazione del SUE Faenza e Brisighella – Gestione Edilizia di cui all'art. 18 comma 4 della L.R.15/2013.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:

- 0652-A02- 00_documentazione fotografica;
- 0652-E01-00_Planimetria;

- 0652-E02 - 05_Modificato A;
- 0652-E03 - 01_Modificato BC;

Copia del parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica Ravenna - Servizio Igiene Pubblica, di cui al protocollo n. 90348 del 21.10.2022;

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

Si richiama la documentazione presentata in ambito di procedura per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA, attinente al presente Permesso di Costruire:

- "Richiesta di Permesso di Costruire" redatta sull'apposito modulo regionale;
- "Relazione Tecnica di Asseverazione della Richiesta di Permesso di Costruire" redatta sull'apposito modulo regionale;
- Relazione tecnica descrittiva a firma del tecnico abilitato Geom. Nerio Moroni;
- Allegato dati geometrici altri immobili;
- Pmax_WRT15000L_impianto elettrico;
- 0652-E04- 00_verifica capacità insediativa;
- Relazione IPRIPI;
- 2_TAV_3B1_FAD - planimetria rete fognaria e reflui di processo;
- 3_Plan_FAD_Planimetria Unica;
- Calcolo Cdc tettoia;
- Locazione_TFG_FAD;
- Addendum locazione_TFG_FAD;
- Relazione nuovo tratto fognario;
- Integrazioni AIA rev1;
- documentazione previsionale di impatto acustico;
- modello MUR A1 - D1;
- elenco elaborati;

Dichiarazione che l'intervento non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche;

- Dichiarazione che l'intervento comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, ecc... e che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 37/2008, è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto;
- Progetto di ampliamento dell'impianto elettrico ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008, a firma del Per. Ind. Marco Samorini;
- Dichiarazione che l'intervento, in materia di risparmio energetico, è escluso dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (ai sensi degli artt 3 e 4 dell'allegato alla DGR n. 1383 del 2020);
- Dichiarazione che l'intervento, in materia di tutela dall'inquinamento acustico, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della L. 447/1995 e dell'art. 10 della L.R. 15 del 2001 e si allega la documentazione di impatto acustico, redatta in base all'art. 10, commi 1 e 3, L.R. n. 15/2001 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 2004, per intervento rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 8 comma 2 e 4, della L. 447/1995
- Dichiarazione in materia di prevenzione incendi che l'intervento non è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi;
- Dichiarazione che le opere non interessano elementi o parti di edifici contenenti fibre di amianto;

- Dichiarazione che l'intervento è assoggettato ed è conforme ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici non residenziali destinati all'attività di deposito – attività di servizio stabiliti dal provvedimento AIA in variante. Trattandosi di attività ricompresa nella Tabella I della D.G.R. n. 193/2014 è stato richiesto al SUE/SUAP di acquisire parere della Azienda Usl Ufficio sanità pubblica ai sensi della medesima deliberazione;
- Modulo A.1/D.1, asseverazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008, a firma del progettista strutturale Ing. Gian Paolo Samorì;
- Deposito sismico (Codice Pratica STC: SMRGPL75R31D458R-202208040909-2589996) del progetto esecutivo riguardante la struttura di nuova costruzione di telaio di sostegno per sistema trattenuta, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19 del 2008, prot. n. 68544 del 04.08.2022 ed integrazione prot. n. 90222 del 20.10.2022 e relativa Attestazione Deposito sismico, Prot. nn. 90271 e 90287 del 20.10.2022;
- Dichiarazione che in relazione alla qualità ambientale dei terreni, non richiede indagini ambientali preventive, in relazione alle attività svolte finora sull'area;
- Dichiarazione che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt.136 e 142;
- Dichiarazione che in merito alle zone interessate da stabilimento a rischio d'incidente rilevante (RIR) (d.lgs 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001 e l.r. 26 del 2003) il territorio comunale è interessato da uno stabilimento RIR, ovvero dall'area di danno di uno stabilimento RIR ubicato in un comune limitrofo, la pianificazione comunale ha perimetrato l'area di danno e regolato le compatibilità territoriali e ambientali, e l'intervento non ricade nell'area di danno.

ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO:

- T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- Legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 5 luglio 1975 *"Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione"*;
- Legge n. 241 del 7.08.1990 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- Atto consiliare n. 10393/407 del 21 dicembre 1994, Atto di Giunta Comunale n. 2712/320 del 22 aprile 1997, Atto di Giunta Comunale n. 1832/195 del 15.03.99, Atto di Giunta Comunale Verbale n. 397 del 15.11.2011, Prot. Gen. 43132 del 21.11.2011 e l'Atto di Consiglio Comunale Verbale n. 236 del 22.12.2014, con i quali sono stati determinati i valori di monetizzazione delle quote di verde e parcheggio;
- Legge Regionale n. 20 del 24.03.2000 *"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"* e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"* e s.m.i.;
- D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modificazioni;
- Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria approvato con atto C.C. n. 3484/261 del 12.07.2001 e s.m.i.;
- D. Lgs n.152 del 3.04.2006 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 3967/235 del 2 ottobre 2008 di approvazione del *"Piano di classificazione acustica comunale ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3"*;
- DPR 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6"*

- agosto 2008, n. 133”;
- RUE del Comune di Faenza approvato con Atto C. URF n. 11 del 31.03.2015;
 - Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
 - Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;
 - Statuto del Comune di Faenza agli artt. 50, 51, 52 e 53;

DETERMINA
il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE
nell'ambito della procedura di modifica di autorizzazione integrata ambientale - AIA ai sensi dell'art.29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di competenza di ARPAE SAC

alla ditta suindicata con le condizioni di seguito elencate, fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità al progetto approvato, con le seguenti

a u t o r i z z a

l'apertura del cantiere edile in deroga ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla legge 26 ottobre 1995 n° 447 e successive integrazioni e modifiche, prescrivendo il rispetto degli orari e della disciplina per le attività rumorose a carattere temporaneo (cantieri edili) di cui al Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività (Atto C.C. n. 187 del 15.04.2004).

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA:

1) pagamento di oneri e contributi così quantificati

| | |
|---|------------|
| 1)oneri di urbanizzazione primaria (U1) | € 3.848,25 |
| 2)oneri di urbanizzazione secondaria (U2) | € 1.122,41 |
| 3)contributi “D” e “S” | € 2.200,80 |

Totale contributo di costruzione: € 7.171,46

2) pagamento dei diritti di Segreteria per € 500,00

TEMPI DA RISPETTARE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE:

- inizio lavori entro 1 anno dal rilascio del provvedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA determinato da parte di ARPAE SAC;
- fine lavori entro 3 anni dal rilascio del provvedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale determinato da parte di ARPAE SAC e contestuale presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (art. 23, L.R. n° 15/2013) .

Sono fatti salvi e prevalenti eventuali diverse tempistiche stabilite dal provvedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale determinato da parte di ARPAE SAC.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI:

- prima dell’inizio dei lavori occorre acquisire l’idoneo titolo abilitativo sismico per l’intervento “C” ai sensi della L.R. 19/2008 come da comunicazione conservata agli atti URF al protocollo n. 91199 del 24/10/2022;
- comunicazione di inizio lavori;

- dati delle imprese esecutrici/installatrici secondo quanto indicato nel Modulo PdC: si evidenzia che, ai sensi dell'art. 32.3 della L.R. 18/2016 *“Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2”*;
- documentazione riguardante il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008;
- autodichiarazione committente o del responsabile dei lavori per comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 32 L.R. n. 18 del 28.10.2016;
- denuncia delle opere di cui all'art. 65 del DPR 380/2001;
- nel rispetto dell'art. 23, comma 5 delle NdA del RUE, l'inizio dei lavori di scavo deve essere comunicato, corredato da elaborati esplicativi, almeno 30 giorni prima alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, che entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione potrà subordinare l'intervento all'esecuzione di sondaggi preventivi o altre verifiche. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute indicazioni da parte della Soprintendenza, i lavori di scavo possono iniziare;
- adempimenti in materia di terre e rocce da scavo;

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PdC:

- deposito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dell'Elaborato Tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione dell'opera, contro le cadute dall'alto, come meglio descritto al punto 6 dell'Allegato 1 della Delibera Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 699/2015, allegandolo alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità;
- nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, degli estremi del presente permesso di costruire, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa esecutrice e della data di inizio dei lavori;
- per i lavori che prevedono la realizzazione di opere quali allacci alla rete fognaria, impianti, collegamenti alle reti (acqua, gas, telefonia, ecc.), posa di pozzetti e/o manufatti, ecc. di qualsiasi tipo su suolo pubblico, il titolare del titolo abilitativo è tenuto a richiedere, con le formalità previste dal "Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico" approvato con atto C.C. verbale n.275 del 15.11.2010, Prot. n. 44926 del 19.11.2010, l'autorizzazione per l'esecuzione degli scavi ed è soggetto a tutti gli oneri ed incombenze di cui al regolamento stesso (art. 16);
- in caso di danni arrecati alla sede stradale pubblica durante il corso dei lavori a causa del passaggio o della manovra dei mezzi impiegati per il cantiere (betoniere, camion adibiti al trasporto di materiali ed altri), tutte le spese ed oneri per il ripristino saranno a totale carico del concessionario, come pure a carico del concessionario sarà il mantenimento delle strade per tutto il tratto interessato dal passaggio dei mezzi durante i lavori.
- il sistema di scarico e/o dispersione delle acque - quando previsto - deve essere realizzato nel rispetto delle norme di cui D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni;

- il committente titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del RUE vigente, delle leggi e regolamenti in materia edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire;
- il presente permesso di costruire autorizza esclusivamente quanto appare dai grafici allegati in qualità di nuove opere, e non costituisce pertanto sanatoria di preesistenze non autorizzate ancorché rappresentate negli elaborati grafici allegati;
- dovranno essere rispettate le norme del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sulla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- ai sensi dell'art. 8 comma 1) lettera m) del "*Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - TARI*", approvato con atto di Consiglio Comunale n. 197/36413 del 28.07.2014 successivamente modificato con delibere C.C. n. 73 del 27.07.2015, C.C. n. 22 del 26.04.2016, C.C. n. 22 del 27.03.2017, C.C. n. 23 del 26.03.2018, C.C. n. 23 del 21.03.2019 e C.C. n. 62 del 10.09.2020, C.C. 43 del 29.06.2021, C.C. n. 36 del 16.06.2022 per le aree occupate dai locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi *ed altresì per le superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani*, il titolare del Permesso di Costruire deve corrispondere, al gestore del Servizio di raccolta di rifiuti urbani e speciali assimilati, la Tassa sui Rifiuti (TARI): a tal fine all'apertura del cantiere il responsabile dovrà presentare al Gestore la planimetria dettagliata dell'area di cantiere con indicate le superfici delle aree occupate dai suddetti locali e gli estremi del Permesso di Costruire;
- l'intervento, indipendentemente dai contenuti del presente atto e ai fini della validità dello stesso, deve essere conforme al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e al D.M. 29.05.2008 in materia di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico;
- Si dovranno adottare tutte le cautele e le misure di prevenzione necessarie per eliminare i pericoli derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi e per garantire la sicurezza delle aree di intervento durante il corso dei lavori.
La proprietà, il direttore dei lavori e il costruttore rispondono, ognuno per le proprie responsabilità, dei danni che possono derivare dalla mancata adozione delle suddette misure precauzionali.
E' fatto sempre obbligo di segnalare agli organi preposti (Ministero della Difesa, Genio Militare, Amministrazione Comunale, Carabinieri) la presenza di fonti di pericolo rappresentate da ordigni bellici.
- L'intervento dovrà essere conforme alla normativa antisismica, indipendentemente da ogni altro aspetto progettuale approvato con il presente permesso di costruire: eventuali modifiche al progetto necessarie per la rigorosa conformità alla normativa antisismica dovranno essere oggetto di apposita variante prima dell'inizio dei lavori.
- Dovrà essere rispettata l'ordinanza sindacale n. 8 del 05 Maggio 2022, in merito a "*EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.) - ANNO 2022*". Per i suddetti fini ognuno per la parte di competenza ed i responsabili dei cantieri, nel periodo previsto nell'ordinanza, devono:
 - 1** evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - 2** procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla

loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

3 trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;

4 La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

5 tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

6 svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

7 evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

8 assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

9 all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli inaffiatoi o simili), dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

10 i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

- Dovrà essere rispettata l'ordinanza sindacale n. 9 del 05 Maggio 2022 in merito a "PROVVEDIMENTI PER PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WESTNILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE-ANNO 2022":

"Ai proprietari e/o gestori di aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o comunque chi ha disponibilità di: bacini per il deposito di acqua scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla aziende faunistico-venatorie coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale maceri, valli e chiari da caccia è fatto obbligo di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia e a basso impatto ambientale per evitare la proliferazione di culicidi e di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale l'avvio delle operazioni di allagamento."

- La distanza dal confine stradale di alberi e siepi deve rispettare il Codice della Strada e il suo Regolamento di Attuazione.
- Adempimenti in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso di cui alla L.R. 19/2003 e alla DGR 1732/2015 s.m. e i.;

CONDIZIONI DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Per quanto attiene al tema della vulnerabilità sismica, si riportano le condizioni espresse nella deliberazione della Giunta provinciale n. 293 del 17.12.2014 contenente il parere espresso in sede di approvazione del RUE:

"Il Piano Regolatore della sismicità pone altresì in evidenza che le proposte, molto numerose, di densificazione possono prospettare l'adiacenza fra edifici a norma sismica, frutto della densificazione, ed edifici ignoti dal punto di vista del rischio sismico: ciò individua rischi estremamente elevati in caso di terremoto, come si è visto anche recentemente nel caso dei sismi emiliani. Si ritiene pertanto che la densificazione non possa prescindere da un livello sufficientemente elevato di conoscenza del rischio sismico nelle aree ed edifici prossimi a quelli in esame nel progetto. Tale attenzione dovrà riguardare anche i nuclei rurali e gli insediamenti sparsi nelle situazioni di vicinanza degli edifici."

Con riferimento alla nota ENEL (Prot. 0193646 del 08/02/2013 inviata dalla Prefettura di Ravenna in data 21/02/2013 Prot. 9844), nel caso di vicinanza alle linee elettriche di media e bassa tensione si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- sull'art. 83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavori;
- sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;
- sull'art. 117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti con parti attive non protette.

Con riferimento alla nota Snam-Itagas (Prot. 16165DEF0203 del 13.07.2016), come disposto dall'art. 121 del D. Lgs. 81/2008, prima dell'inizio di ogni intervento è necessario rilevare l'eventuale presenza di gas nella zona interessata dai lavori. Nel caso se ne constati la presenza, occorre immediatamente avvisare il personale reperibile dell'Unità Snam-Italgas territorialmente competente, provvedendo contestualmente a sospendere qualsiasi operazione nello ed in prossimità dello scavo, che deve essere evacuato e presidiato. Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano danneggiamenti delle tubazioni che comportino fuoriuscita di gas. In generale, deve essere tempestivamente segnalato alla competente unità Italgas qualsiasi danno arrecato alle condotte gas nel corso dei lavori (ad esempio incisione di tubi in polietilene, danneggiamento del rivestimento di tubazioni di acciaio, ecc.).

Con riferimento alla nota SNAM Prot. 2021:0001 del 07.01.2021, si segnala che nel territorio comunale sono posate alcune condotte Snam Rete Gas S.p.A. trasportanti gas naturale i cui tracciati, oltre ad essere indicativamente rilevabili in loco attraverso apposita cartellonistica di colore giallo con riportati i recapiti a cui far riferimento per ogni necessità, sono stati inseriti nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (Sinfi), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del DM 11/05/2016. Nell'intento di garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo condotta, occorre prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi.

PRESCRIZIONI DI ALTRI ENTI E/O UFFICI:

E' vietata la messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp. (quali biancospino e azzeruolo), fatte salve specifiche autorizzazioni del Servizio Fitosanitario Regionale (Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale n. 4373 del 15 marzo 2021).

Il presente atto è rilasciato fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta, ecc. da rilasciarsi da parte di altri Enti o Amministrazioni nell'ambito della procedura per il Provvedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA ex art. 29 nonies D.Lgs 152/2006.

N.B.: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 25/10/2022

IL RESPONSABILE
ANGELINI LUCIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO FISICO WRT15000L E
MANUFATTI ACCESSORI, REALIZZAZIONE DI DEPOSITO FANGHI**

Proprietà **TAMPIERI FINANCIAL GROUP S.P.A.**
Via Granarolo n°177/3 FAENZA (RA)

Committente/utilizzatore **FAENZA DEPURAZIONI S.R.L**
Via Granarolo n° 177/3 FAENZA (RA)

Relazione fotografica



via cantinelli 30 - 48018 Faenza (RA)

0546.668528

studio@moroniprogettoedl.it

*studio tecnico associato
geom. nerio moroni
ing. crista sabbatani
arch. massimiliano gieri*



FOTO A



FOTO B



FOTO C



FOTO D



| | | | | |
|-----|------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| NUM | 2022/04/21 | emissione | CS | RM |
| PRO | 01 | 0652-e0-1-00-Jahresmeldung | 06/35 | 15/000 15/000 15/000 |

PROPRIETA'
TAMPIERI FINANCIAL GROUP S.P.A.
Via Granarolo n.177/3 - Faenza (RA)
C.F. e P. IVA 00068670397

COMITENTE/
UTILIZZATORE
FAENZA DEPURAZIONI S.R.L.
Via Granarolo n.177/3 - Faenza (RA)
C.F. e P. IVA 01033140391

PROGETTO
NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO
FISICO WRT15000L E MANUFATTI ACCESSORI,
REALIZZAZIONE DI DEPOSITO FANGHI

UTILIZZAZIONE
Via Granarolo 102 - 48018 FAENZA (RA)

ELABORATO
PLANIMETRIA GENERALE. STATO LEGITTIMO DI
FATTO


WRT15000
progetto & D.L.
via cantinelli 30 - 48018 Faenza (RA) 0546 668328 studio@monoprogettodi.it

studio tecnico associato
ingegneri
Luca Cristoforo Sabbanani
arch. Massimo Milano Giferi
studio@monoprogettodi.it

PLANIMETRIA GENERALE
COMPARATIVA


Scala 1:2000

- PROPRIETA' TAMPIERI ENERGIE S.R.L.
- TITOLARE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE HELANTHUS S.R.L.
- PROPRIETA' TAMPIERI FINANCIAL GROUP S.P.A.(rezionata)
- UTILIZZAZIONE FAENZA DEPURAZIONI S.R.L.
- DEMOLITO
- COSTRUITO




STATO LEGITTIMO
Aut. Unita n. 450/2016, P.d.C. n. 31 Prol. n. 22299 del 24/06/2016

PIANTA 1:200



PROSPETTI TELAJI METALLICI DA RICOLLOCARE 1:200



| | | | |
|----------|-----------|------------|-------|
| PROGETTO | REDAZIONE | DATA | SCALE |
| 03 | 03 | 03/08/2018 | 1:100 |

PROPRIO
TAMPERI FINANCIAL GROUP S.P.A.
 Via Garibaldi n.1773 - Firenze (FI)
 C.F. n° P.IVA 0006870397

COMITATO
 UTILIZZATORE
FAENZA DEPURAZIONI S.R.L.
 Via Garibaldi n.1773 - Firenze (FI)
 C.F. n° P.IVA 01033140381


PROGETTO
**NUOVA COSTRUZIONE E IMPIANTO DI TRATTAMENTO
 FISICO E CHIMICO PER IMPIANTI ACQUEDOTTI
 REALIZZAZIONE DI DEPOSITO FANGHI**

EDIFICAZIONE
 Via Garibaldi 102 - 48018 FAENZA (RA)


FINANZIAMENTO
**PIANTE E PROSPETTI STATO MODIFICATO
 INTERVENTI B, C - IMPIANTO DI TRATTAMENTO FISICO
 WRT15000L, DEPOSITO FANGHI**

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Progetti & D.L.
 Ing. Riccardo Geronzi
 Ing. Massimo Geronzi
 Ing. Massimo Geronzi
 Via Sant'Andrea 33 - 48018 Firenze (FI) - 0564 488232 - studio@progettiassociato.it


PIANTA QUOTA +3,20 1:100




PIANTA COPERTURA 1:100




PARTICOLARE PARETE DEPOSITO FANGHI 1:20




SEZIONE A-A 1:100




VISTA A 1:100




VISTA C 1:100




VISTA C 1:100




VISTA B 1:100




VISTA B 1:100




VISTA D 1:100



VISTA D 1:100





Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica

Direttore: Dott.ssa Raffaella Angelini

Rif. Prot

Spett.le

Sportello Unico Attività Produttive

Unione della Romagna Faentina

Piazza Rampi, 7 – Faenza

pec@cert.romagnafaentina.it

Oggetto AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 4527 DEL 16/11/2016 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'192; IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO- FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO - COMUNE DI FAENZA (RA), VIA GRANAROLO N. 102 . COMUNICAZIONE DI MODIFICA CON ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DELL'AIA, AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, COMMA 1), DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. RICHIESTA DI PARERE IGIENICO-SANITARIO.

Proponente FAENZA DEPURAZIONI S.R.L.

Con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 193 del 17.02.2014 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 12.03.2014, è stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata alla istanza di cui all'oggetto.

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento edilizio proposto, non si riscontrano elementi ostativi.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Dott.Marco Golfera



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



| | | | | |
|--------------------------------|--|------|---------------------------------------|--|
| Numero Protocollo | 2022/0283607/P | | | |
| Data Protocollo | 20/10/2022 | | | |
| Classificazione | 20.14.12 Ambiente e salute [23] | | | |
| Struttura Protocollante | RA - U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | | | |
| Oggetto | FAENZA DEPURAZIONI S.R.L. – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 4527 DEL 16/11/2016 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO- FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO - COMUNE DI FAENZA (RA), VIA GRANAROLO N. 102 . COMUNICAZIONE DI MODIFICA CON ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DELL'AIA, AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, COMMA 1), DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. RICHIESTA DI PARERE IGIENICO-SANITARIO | | | |
| Corrispondenti | Mittenti: RA - U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Destinatari: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - n.p. | | | |
| Allegati | Num. | Ver. | Descrizione | Impronta |
| | 0 | 1,00 | Parere FAENZA depurazioni_firmato.pdf | 68e4d04ec3617c293e2de4598263fd4fdf799a4f85b518839e9cc5bc106312f8 |

L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'Ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art.3bis, c4 bis, Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui art.3 Dlgs n. 39/1993.

Unione Della Romagna Faentina - Protocollo N. 90348 del 21/10/2022



UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Provincia di Ravenna

RELAZIONE A CORREDO DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
art. 18 comma 4 LR 15/2013

SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA

PROPOSTA PdC n. 7416 / 2022

Oggetto: FAENZA. NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO FISICO WRT15000L E MANUFATTI ACCESSORI, REALIZZAZIONE DI DEPOSITO FANGHI IN VIA GRANAROLO N. 102. PROPOSTO DA FAENZA DEPURAZIONI S.R.L. NELL'AMBITO DI MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AIA

Proprietà TAMPIERI FINANCIAL GROUP S.P.A. (P.IVA 00068670397);

Committente/utilizzatore: FAENZA DEPURAZIONI S.R.L. (P.IVA 01033140391);

PARERE SERVIZIO EDILIZIA.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

- la ricollocazione del punto di scarico delle autocisterne che conferiscono i rifiuti liquidi da depurare. Il sistema è costituito da tre postazioni di carico/scarico, collocate all'interno di un bacino di contenimento, realizzato con una pavimentazione impermeabile ed un cordolo perimetrale. Gli eventuali sversamenti ed acque di lavaggio contenuti dal bacino vengono captati da una fognatura ed inviate tramite pozzetto dedicato, a depurazione;
- una nuova passerella metallica per la distribuzione di cavi elettrici e tubazioni consentirà il collegamento con i depositi e l'impianto di depurazione.
- un box prefabbricato metallico, destinato all'analisi delle acque in ingresso;
- una tettoia a protezione degli addetti;
- ricollocazione di un telaio metallico con funzione di sistema di sicurezza linea vita;
- installazione di nuovo trattamento fisico WRT15000L, costituito da due vani tecnici prefabbricati e preassemblati. I due box prefabbricati sono collegati da struttura metallica, con piano di copertura in grigliato, accessibile attraverso scale alla marinara e dotato perimetralmente di idonei parapetti.

L'intervento è sottoposto alla procedura per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'area oggetto di intervento è disciplinata nel vigente RUE dalla scheda U48 "Area Tampieri"; gli interventi in progetto sono ubicati all'interno dell'area di Completamento

C1, soggetta ad intervento edilizio diretto.

L'intervento di progetto genera nuova superficie utile, pertanto il rilascio del permesso di costruire comporta il pagamento del contributo di costruzione, come da calcoli allegati alla pratica edilizia.

Valutata la completezza della documentazione presentata, anche a seguito delle successive integrazioni effettuate al procedimento in corso;

si esprime parere favorevole in merito all'intervento edilizio in oggetto, in quanto rispetta gli indici di edificabilità stabiliti e risulta conforme alle disposizioni legislative in materia urbanistica ed edilizia.

Lì, 21/10/2022

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
DONATTINI SILVIA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.